

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA

Seduta del 20/03/2026

FATTO

Parte ricorrente ha adito questo Collegio affinché l'intermediario fosse condannato a provvedere alla cancellazione della segnalazione effettuata a suo carico presso la Centrale d'Allarme interbancaria, segmento CARTER, in relazione al mancato saldo del debito rinveniente dagli utilizzi di una carta di credito.

La parte ricorrente riferisce che:

- In data 11.06.2025 l'intermediario inviava raccomandata di preavviso di revoca della carta di credito, con richiesta di pagamento di euro 5.630,87.
- La comunicazione veniva restituita al mittente per compiuta giacenza.

- Il 05.08.2025 l'intermediario inviata comunicazione di revoca definitiva della carta.
- Anche tale comunicazione veniva restituita al mittente per compiuta giacenza.
- L'intermediario segnalava il cliente in CAI.
- La segnalazione è illegittima per mancato preavviso di revoca.
- Inoltre, il saldo della carta è stato addebitato in conto; pertanto, non vi era alcun mancato pagamento ai sensi della normativa CAI.
- Lo sconfinamento generato da tale addebito non rappresenta un inadempimento, ma una mera conseguenza contabile dell'addebito.
- Il preavviso di revoca è stato inviato dopo tale addebito e, pertanto, dopo l'avvenuto pagamento.
- La permanenza della segnalazione in presenza di regolare pagamento integra un trattamento di dati inesatti ai sensi dell'art. 16 GDPR.
- L'intermediario avrebbe dovuto rettificare i dati senza ingiustificato ritardo.
- La condotta dell'intermediario ha causato il blocco delle carte e un pregiudizio nei rapporti bancari e un danno alla reputazione finanziaria del cliente.
- Il ricorrente chiede la cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.

L'intermediario riferisce quanto segue:

- Il ricorrente era titolare di carta di credito rilasciata nel 2008, con limite di utilizzo di euro 10.000.
- A ogni addebito degli estratti conto mensili dello strumento di pagamento, il ricorrente eseguiva disposizioni di bonifico in accredito sul rapporto di regolamento, a copertura del saldo della carta.
- Per gli estratti conto di aprile e maggio 2025 ciò non è avvenuto. L'intermediario ha quindi addebitato l'importo complessivo di euro 9.630,50, corrispondente agli utilizzi di aprile (euro 4.995,50) e maggio (euro 4.635,00).
- Tale debito non è stato ripianato con conseguente sconfinamento del conto corrente di regolamento, il cui debito ammonta oggi a euro 10.215,19.
- L'intermediario ha inviato il preavviso di revoca con raccomandata del 11.06.2025, restituita al mittente per compiuta giacenza.
- Il 05.08.2025 ha comunicato la revoca definitiva dello strumento di pagamento con comunicazione restituita al mittente per compiuta giacenza.
- Secondo l'orientamento dell'arbitro, in simile ipotesi la consegna della missiva può dirsi avvenuta.
- L'art. 9 del regolamento carta prevede peraltro che ““è facoltà dell'Emittente [...], qualora sussista un giustificato motivo e previa
- immediata comunicazione al Titolare, sospendere e/o revocare la concessione e/o l'utilizzo della Carta [...] in qualsiasi momento e con effetto immediato”.
- Il ricorrente poteva verificare lo stato del rapporto in ogni momento attraverso il servizio di home banking.
- In ogni caso era consapevole della contabilizzazione degli addebiti relativi alla carta, posto che egli provvedeva mensilmente a costituire la capienza necessaria a saldare il rapporto.
- Invece, a seguito dei solleciti, si è reso irreperibile.
- La domanda risarcitoria è infondata e priva di supporto probatorio.

- Chiede il rigetto del ricorso avversario.

•

La ricorrente replica alle controdeduzioni chiarendo che:

- La segnalazione è illegittima perché il “mancato pagamento non sussiste”.
- L’intermediario ha effettuato due addebiti sul conto di regolamento (euro 4995,50 il 13.05.2025 e 4635,00 il 12.06.2025), i quali costituiscono il motivo del saldo negativo del conto.
- Lo sconfinamento riguarda il rapporto di conto corrente e non la carta di credito e non costituisce presupposto per la segnalazione in CAI.
- L’intermediario afferma d’altronde che il cliente ha determinato uno sconfinamento con esposizione di € 10.215,19, generato dagli addebiti carta.
- La giurisprudenza ABF e di legittimità sarebbe orientata in tal senso (Collegio di Roma, decisione 23242/20, Collegio di Milano, decisione n. 12751/19; Collegio di Napoli, decisione n. 10405/21; Cass. 27442/18).
- Parte ricorrente ribadisce che la compiuta giacenza non equivale a consegna della comunicazione.
- Insiste per l’accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

Nelle controrepliche l’intermediario riferisce che:

- Le decisioni ABF e di legittimità citate dal ricorrente non sono conferenti e non riguardano fattispecie legate a segnalazioni CAI.
- È verosimile che egli si sia avvalso di strumenti di IA generativa senza verificare la correttezza e veridicità di quanto rappresentato.
- L’intermediario insiste per il rigetto della domanda, evidenziando come l’inadempimento del cliente persista e il saldo debitore del rapporto sia, alla data delle controrepliche, pari a euro 10.216,19.

DIRITTO

Parte ricorrente chiede la cancellazione della segnalazione in CAI (verosimilmente nel segmento CARTER) effettuata dall’intermediario resistente a seguito della revoca della sua carta di pagamento.

La segnalazione appare pacifica e incontestata tra le parti, benché non documentata.

Il ricorrente lamenta

- l’assenza del presupposto formale costituito dal preavviso di revoca e segnalazione in CAI;
- l’assenza del presupposto sostanziale della segnalazione, ossia l’inadempimento che vi ha dato luogo.

Quanto al presupposto formale il D.lgs. 218/2017 (attuativo della PSD2), in vigore dal 13 gennaio 2018, ha modificato la disciplina in materia di segnalazione delle carte di pagamento in CAI introducendo l’obbligo di preavviso di revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento e della contestuale iscrizione in CAI, la quale può essere evitata mediante la regolarizzazione della posizione di debito entro la data indicata nella comunicazione (art. 10-ter, L. 386/1990).

Art. 10-ter. Preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell'avvenuto pagamento delle ragioni di debito:

1. Prima della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che:

a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sarà revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell'archivio di cui al precedente art. 10-bis;

b) l'iscrizione di cui alla lettera a) può essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente;

In merito alle conseguenze da attribuire all'omissione del preavviso di revoca della carta e di segnalazione in CAI è intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n. 8089 del 2021), che, in materia di carte di pagamento e applicazione dell'art. 10 ter, l. n. 386/1990, ha stabilito la necessità di cancellare la segnalazione in CAI illegittima:

“Ciò premesso, venendo al punto della questione che ha dato causa all’ordinanza di rimessione, questo Collegio ritiene di non condividere la paventata disomogeneità di orientamenti tra i vari Collegi territoriali dell’Arbitro Bancario Finanziario in relazione alle conseguenze della violazione dell’art. 10 ter della legge n. 386/1990, con particolare riguardo alle conseguenze sulla intervenuta segnalazione in CAI; al contrario, registra una sostanziale uniformità di decisioni dei Collegi territoriali laddove risulti applicabile, *ratione temporis*, il disposto dell’art.10 ter della legge n. 386 del 15 dicembre 1990.

Risulta pacifico, infatti, che, nel caso di violazione della norma di cui all’art. 10 ter della legge n. 386/1990, l’illegittimità della segnalazione faccia discendere non solo l’obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa ma anche, eventualmente, conseguenze in termini risarcitori, ove sia fornita la prova del danno (in termini, *ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 11809/2020; Collegio di Milano, decisioni nn.12600/2020 e 13859/2020, Collegio di Palermo, decisione n.1540/2019).

D'altra parte, se è vero com'è vero che la mancanza del preavviso di cui all’art. 10 ter della legge n. 386/1990 rende illegittima la revoca dello strumento di pagamento, l’iscrizione del soggetto nella CAI, che costituisce emanazione diretta e necessaria della revoca, non può che risultare essa stessa illegittima e venire travolta, con il conseguente obbligo dell’intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa”.

Nel caso di specie l’intermediario allega la comunicazione di preavviso di revoca e segnalazione in CAI, che afferma di aver inviato al cliente il 11.06.2025.

In base alla documentazione in atti la comunicazione è stata inviata all’indirizzo indicato quale domicilio del ricorrente nel modulo di ricorso restituita al mittente per compiuta giacenza.

Secondo l’orientamento dell’Arbitro deve ritenersi provata la ricezione del preavviso ove l’intermediario dimostri che si è perfezionata la compiuta giacenza, all’uopo si richiama la decisione di questo Collegio di Roma, decisione n. 4571/25 “3.- La fattispecie oggetto dell’odierno ricorso consiste nell’ipotesi di assegno revocato perché il cliente risultava precedentemente segnalato in CAI per un altro assegno (n. ***6803), tratto in data 15/05/2021

per un importo di € 1.500,00 su un diverso conto corrente, aperto presso lo stesso intermediario (n. ***2935) e comunicato impagato con causale “difetto di provvista” ai sensi dell’art. 2 L. 386/90. Occorre ricostruire brevemente la vicenda: l’assegno n. ***6803 tratto sul conto corrente n. ***2935 in data 15/05/2021 per un importo di € 1.500,00 è stato comunicato impagato per difetto di provvista ai sensi dell’art. 2 L. 386/90; in base all’art. 9 bis della L. 386/1990, in caso di mancato pagamento dell’assegno per difetto di provvista l’intermediario prima di procedere alla segnalazione deve avvisare l’interessato che, scaduto il termine per fornire la prova dell’avvenuto pagamento tardivo, il suo nominativo sarà iscritto in CAI e dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione a emettere assegni per un periodo di sei mesi; l’intermediario, dunque, trasmetteva il preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, tramite raccomandata n. ***933-6, del 24.05.2021. La parte resistente allega evidenza di tale raccomandata nelle controdeduzioni e fornisce prova della ricezione, il 09.06.2021, all’indirizzo indicato dal cliente in sede contrattuale. La raccomandata è stata restituita per compiuta giacenza. L’ABF ritiene provata la ricezione del preavviso ove l’intermediario dimostri che si è perfezionata la compiuta giacenza (Collegio di Roma, decisione n. 2843 del 15/02/2022). Il ricorrente afferma di non aver ricevuto tale preavviso, affermando che l’intermediario non avrebbe tenuto conto del cambiamento di indirizzo di residenza. Tuttavia, la parte resistente deduce che il cambiamento di indirizzo è stato effettuato il 06.10.2021, e quindi sarebbe successivo alla predetta raccomandata del 09.06.2021” nonché del Collegio di Palermo, decisione n. 6566/25 “La documentazione in atti evidenzia che l’intermediario ha dato al cliente il preavviso previsto dall’articolo 9 bis della legge 386/90, trasmettendo lettera raccomandata inviata all’indirizzo di residenza del ricorrente, che, tuttavia, è stata restituita al mittente per compiuta giacenza del termine. Ad ogni buon fine, deve essere evidenziato che in atti non è stata prodotta visura CAI da cui desumere la data in cui è avvenuta l’iscrizione del nominativo del ricorrente nel suddetto archivio, impedendo così ogni accertamento circa il rispetto del termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione previsto dall’articolo 9, comma 2, lettera b) della già richiamata legge 386/90. Va altresì osservato che il ricorrente non ha dimostrato in modo chiaro e incontrovertibile che la quietanza è stata fornita tempestivamente al trattario, entro il termine perentorio di sessanta giorni stabilito dall’articolo 8, comma 1, della legge 386/90. Sotto un diverso profilo, occorre inoltre rilevare che non risulta provato l’avvenuto pagamento di oneri, accessori e spese, ma del solo valore facciale dell’assegno, che non è sufficiente a evitare la segnalazione in CAI. In base alle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato e privo di elementi sufficienti a giustificare l’annullamento della segnalazione, dovendosi concludere che l’intermediario ha correttamente proceduto alla segnalazione in CAI, in conformità con le disposizioni della legge 386/90 e del Decreto Ministeriale n. 458/2001. “

L’intermediario allega anche la comunicazione del 05.08.2025, con la quale ha comunicato la revoca della carta, che pure sarebbe stata restituita al mittente.

Il ricorrente sostiene che difettesse anche il presupposto sostanziale per procedere alla segnalazione.

Al riguardo si osserva che è pacifico, e confermato dagli estratti conto in atti, che nei mesi di

aprile e maggio il ricorrente abbia utilizzato la carta di credito rispettivamente per euro 4.995,50 e 4.635,00 e che tali importi siano stati addebitati sul conto collegato alla carta in data 13.05.2025 e 12.06.2025, portando il saldo del conto a – 10.166,97 (l'intermediario precisa che il saldo aggiornato del conto è pari a 10.216,19).

È altresì pacifico che il ricorrente non abbia effettuato nuovi versamenti e che, a fronte del mancato ripianamento del debito, l'intermediario abbia revocato la carta, segnalando il ricorrente in CAI.

Peraltro, sembrerebbe che l'intermediario abbia effettuato la segnalazione nel mese di agosto 2025 considerato che la prodromica revoca della carta è stata comunicata con missiva del 05.08.2025.

Ciò posto, l'intermediario afferma che ai sensi dell'art. 9 del regolamento carta “è facoltà dell'Emittente [...], qualora sussista un giustificato motivo e previa immediata comunicazione al Titolare, sospendere e/o revocare la concessione e/o l'utilizzo della Carta [...] in qualsiasi momento e con effetto immediato”.

Di contro, il ricorrente sostiene che con i predetti addebiti siano venute meno le condizioni per procedere alla segnalazione CAI. Nella prospettiva del ricorrente “Lo sconfinamento generato dall'addebito non rappresenta un inadempimento ma una mera conseguenza contabile dell'addebito stesso”.

Ebbene, quanto alla facoltà di revoca della carta da parte dell'intermediario, si rileva in primo luogo che – pacifica l'esistenza del debito – le condizioni contrattuali relative allo strumento di pagamento e al conto corrente non sono state versate in atti dalle parti.

Sotto diverso profilo si osserva che il ricorrente richiama a supporto delle proprie ragioni delle presunte decisioni dei Collegi ABF e la sentenza della Cass. Civ. n. 27442/2018.

Tali provvedimenti, tuttavia, non risultano pertinenti rispetto al caso di specie: essi non trattano di segnalazioni CAI. Inoltre le presunte citazioni testuali riportate dal cliente non appaiono realmente esistenti e non si rinvencono sul sito dell'Arbitro.

Al contrario, si rinvencono decisioni ABF che hanno sancito la legittimità di segnalazioni CAI a fronte di sconfini registrati sul conto corrente. Cfr. ex multis Collegio di Roma, decisione n. 1577/23: *“La segnalazione effettuata dall'intermediario in data 19.04.2022 (con inizio di validità al 21.04.2022) trae origine dai reiterati sconfini da parte del ricorrente rispetto al credito accordato dall'intermediario che, pertanto, ha proceduto alla revoca della carta di credito ed alla conseguente segnalazione presso il segmento della CAI. Inoltre, per quanto occorra, come opportunamente precisato dall'intermediario in sede di controdeduzioni, il piano di rientro accordato al ricorrente riguarda un profilo differente rispetto alla revoca della carta di pagamento e, ad ogni modo, esso non è stato ancora ripagato per l'intero. Procedendo con ordine, giova in questa sede richiamare l'art. 10 ter, l. n. 386/1990, a mente del quale «1. Prima della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che: a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sarà revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo*

nell'archivio di cui al precedente art. 10-bis; b) l'iscrizione di cui alla lettera a) può essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente; [...] 3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata all'indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e può essere resa in via autonoma o unitamente all'invio di altre comunicazioni». Il Coll. Coord., con decisione n. 8089/2021, ha chiarito che «in difetto del preavviso della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, la segnalazione in CAI deve ritenersi effettuata in carenza del suo presupposto formale e, quindi, in violazione dell'art. 10 ter della legge n. 386/1990; l'illegittimità della segnalazione comporta, di conseguenza, l'obbligo dell'intermediario di adoperarsi per la cancellazione della stessa, oltre che, eventualmente, del risarcimento del danno, ove ne sia fornita la prova». In proposito, è opportuno richiamare anche l'art. 8 del Regolamento del Governatore dell'intermediario d'Italia del 29 gennaio 2002 e successive modificazioni ai sensi del quale «[g]li emittenti carte di pagamento che revocano l'autorizzazione all'utilizzo di una carta di pagamento segnalano alla sezione centrale dell'archivio, per i rispettivi segmenti, i dati relativi alla carta medesima e alle generalità del titolare nello stesso giorno in cui è disposta la revoca». Nella vicenda in esame, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, si evidenzia che una prima comunicazione, avente ad oggetto "Sconfino conto corrente", datata 15.12.2021 e trasmessa tramite raccomandata A/R, risulta consegnata il 30.12.2021. La missiva contiene una chiara indicazione dell'importo oltre il fido concesso, nonché l'avviso che, in caso di mancato e tempestivo pagamento di quanto dovuto, il ricorrente sarebbe stato segnalato alle banche dati del sistema bancario. Il protratto inadempimento del ricorrente, inoltre, emerge anche dal tenore della missiva, datata 07.02.2022, contenente "Recesso rapporti fido di conto corrente importo € 2.700,00. Costituzione in mora" che risulta consegnata il 16.02.2022. L'intermediario, come sancito dal richiamato art. 10 ter, l. n. 386/1990, ha poi inviato al cliente un'ulteriore comunicazione, con oggetto "Preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo delle carte di pagamento". Essa è datata 09.02.2022 e risulta consegnata il giorno 16.02.2022. Orbene, il ricorrente nega di aver ricevuto le comunicazioni trasmesse dall'intermediario ma, al riguardo, come comprovato dall'intermediario tramite allegazione delle schermate del servizio postale, le tre missive non soltanto sono state tutte consegnate, ma esse risultano consegnate a Rho, presso il medesimo indirizzo presente nell'anagrafica cliente dell'intermediario. Invero, tra gli atti depositati dall'intermediario, vi è anche una schermata dalla quale si ricava agevolmente che l'indirizzo indicato è stato inserito dallo stesso ricorrente il giorno 09.06.2021. Ne consegue che sono prive di pregio le contestazioni, svolte dal ricorrente, relativamente al fatto che, nelle date di consegna, egli si trovasse in servizio in altro Comune milanese oppure in licenza presso la propria abitazione. D'altronde, rispetto alle prove fornite dall'intermediario, egli non allega alcun documento idoneo a dimostrare di aver cambiato – e debitamente comunicato – l'indirizzo. Il comportamento dell'intermediario, in conclusione, deve ritenersi in linea con quanto stabilito dalla normativa richiamata."

Parte ricorrente chiede il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patito.

Lamenta il "blocco carte", un "pregiudizio nei rapporti bancari" e un "danno alla reputazione

finanziaria”.

Non allega elementi a supporto della domanda risarcitoria.

Pertanto, non si ravvedono elementi di responsabilità ascrivibili all’intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE